Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro – div. VII

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 1 settembre 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Fabiana Natale, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti interessate alla situazione occupazionale della **CONFORAMA ITALIA SPA**, per procedere all'esperimento della fase amministrativa della procedura di mobilità, di cui al combinato disposto degli artt. 4 e 24, legge 223/91.

Sono presenti:
- per la SOCIETA', Paolo Crugnola, Francesca Gaspardo e Cesare Bailo, assistiti dai consulenti legali Ruggero Ponzone e Giovanna Pacchiana;
- per FILCAMS CGIL Naz.le, Sabina Bigazzi;
- per FISASCAT CISL Naz.le, Vincenzo Dell'Orefice;
- per la UILTuCS UIL Naz.le, Antonio Vargiu.

E' presente, per la Regione Friuli Venezia Giulia, il Dott. Luca Antonicelli.

Sono, altresì, presenti per le strutture territoriali, Giuseppe Grillo, Luigi Scarnati, Annalisa Assunto, Antonio Pilati, Fulvia Barisonzo, Emilio Romano, Giuseppe Bovigna, Virgilio Piacente, Alfio Salvatore Guglielmino, Davide Agotino Puglisi, Giacomo Tagliabue, Vincenzo Ventura, Clelia Trinca e Domenico Panariello.

PREMESSO CHE

- la Conforama Italia spa, con un organico complessivo pari a n. 1662 lavoratori, è inquadrata ai fini Inps nel "settore commercio";

- in data 07.06.11 la Società ha avviato la procedura di cui in epigrafe, dichiarando un esubero pari a n. 160 lavoratori dei punti vendita di Bagnaria Arsa (UD), Vergiate (VA), Cittaducale (RI), Fasano (BR), Montalto Uffugo (CS) e Riposto (CT);

- con successiva nota trasmessa in data 04.08.11 (Prot. n. 15/VII/0018142/MA003.A001 del 05.08.11), la Società ha comunicato la conclusione con esito negativo della consultazione in sede sindacale, e, pertanto, questo Ministero con nota dell'11.08.11 (Prot. n. 15/VII/0018527/MA003.A001) ha convocato formalmente le Parti interessate alla riunione odierna al fine della prosecuzione del confronto in sede amministrativa;

- nel corso degli incontri tenutisi, l'Azienda ha illustrato alle OO.SS. le motivazioni poste a base dell'avviata procedura, dettagliatamente esposte nella citata lettera di avvio, che a tal fine si intende integralmente richiamata. In esito alla trattativa, le Parti si sono date atto che il semplice utilizzo della procedura di riduzione collettiva dei lavoratori non consentirebbe una corretta gestione dell'impatto sociale per i dipendenti in esubero. Le Parti hanno concordato, pertanto, sull'opportunità di gestire le attuali eccedenze occupazionali, dichiarate in n. 160 unità lavorative, facendo ricorso allo strumento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria a rotazione, nonchè alla mobilità con il criterio esclusivo della non opposizione, come di seguito meglio specificato;

- l'Azienda dichiara di aver predisposto un Piano di risanamento, che prevede, tra l'altro, la futura apertura di nuovi punti vendita, nonché l'effettuazione di investimenti in promozione, pubblicità e comunicazione per incrementare la clientela. Pertanto, le Parti convengono che il ricorso allo strumento della Cigs costituisce, tenuto conto del Piano citato, solo uno degli strumenti attraverso i quali traguardare l'attuale situazione di crisi economica, salvaguardando i livelli occupazionali.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

A. <u>CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA PER CRISI AZIENDALE.</u>

- La Società presenterà istanza, al competente Ufficio della Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali, al fine della concessione del trattamento di **CIGS per crisi aziendale,** ai sensi dell'**art. 1 legge 223/91,** per la durata di <u>12 mesi</u>, a decorrere dal 01 ottobre 2011 e sino al 30 settembre 2012.

- Sarà sospeso in Cigs a zero ore un numero massimo di 160 lavoratori a rotazione su una <u>platea complessiva di 701 unità</u> (con esclusione, rispetto all'organico complessivo, dei direttori, capo-reparto e capo-settore), come di seguito specificato:

 - Punto vendita di Bagnaria Arsa (UD), numero massimo di 50 lavoratori su una platea complessiva di 150 unità;
 - Punto vendita di Vergiate (VA), numero massimo di 15 lavoratori su una platea complessiva di 140 unità;
 - Punto vendita di Cittaducale (RI), numero massimo di 19 lavoratori su una platea complessiva di 95 unità;
 - Punto vendita di Fasano (BR), numero massimo di 19 lavoratori su una platea complessiva di 90 unità;
 - Punto vendita di Montalto Uffugo (CS), numero massimo di 21 lavoratori su una platea complessiva di 92 unità;

- Punto vendita di Riposto (CT), numero massimo di 36 lavoratori su una platea complessiva di 134 unità.

- I lavoratori da sospendere, nel numero massimo suindicato, verranno individuati, nell'ambito di ciascun reparto o settore, sulla base della fungibilità delle professionalità e delle mansioni svolte, tenuto conto delle esigenze di carattere organizzativo - legate anche alle diverse articolazioni dei turni e degli orari di lavoro - nonché di carattere tecnico-professionale e di mercato, connesse alla necessità di mantenere normali livelli di efficienza e alla diversificazione delle merceologie commercializzate e delle conseguenti differenti modalità di assistenza al cliente. Troverà applicazione il criterio della rotazione, in virtù del quale ciascun lavoratore sarà sospeso a zero ore per un periodo massimo di 6 mesi, con riferimento alla durata complessiva della Cigs.

- La Società anticiperà, alle normali scadenze retributive, il trattamento di integrazione salariale ai singoli lavoratori.

- Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.

- Il Piano di gestione degli esuberi prevederà il ricorso ai seguenti strumenti:

 a) Ricollocazioni presso altre unità produttive della Società.

 Compatibilmente con le esigenze organizzative, tecniche e produttive della Società, sarà offerta ai lavoratori posti in CIGS la possibilità di ricollocazione presso altri punti, anche di prossima apertura.

 b) Percorsi di formazione e/o riqualificazione professionale.

 La Società si attiverà, anche tramite le OO.SS. e/o Enti locali e/o Associazioni territoriali, al fine di segnalare ai lavoratori interventi finanziati con le risorse previste dalla legislazione comunitaria. nazionale, regionale e/o locale, finalizzati a percorsi di formazione e/o riqualificazione professionale.
 A tal riguardo, la Regione Friuli Venezia Giulia, presente all'odierno incontro, esprime la propria disponibilità a promuovere, in collaborazione con l'Azienda, le OO.SS. e gli enti territoriali competenti, attività di riqualificazione professionale dei lavoratori del proprio territorio, anche in vista della prossima apertura di un nuovo punto vendita nella provincia di Udine.

 c) Percorsi di Outplacement, come meglio specificato in separata intesa.

 d) Collocazione in mobilità, come specificato al successivo punto B.

B. MOBILITA' CON IL CRITERIO ESCLUSIVO DELLA NON OPPOSIZIONE.

- Le Parti convengono, altresì, di individuare quale ulteriore strumento di gestione degli esuberi, atto a favorire la ricollocazione del personale, la messa in mobilità dei lavoratori, nel numero massimo di 160 unità, la cui individuazione avverrà in via esclusiva sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento e, comunque, sempre avuto riguardo alle figure professionali dichiarate in esubero dall'Azienda.

- Le Parti concordano che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge 236/93, in deroga al termine legale di 120 giorni, la collocazione in mobilità dei lavoratori, alle condizioni sopra previste, potrà avvenire entro e non oltre il 30 settembre 2012.

- L'Azienda corrisponderà ai lavoratori collocati in mobilità incentivi all'esodo, come meglio specificati in separata intesa.

In fine, le Parti concordano di incontrarsi a livello territoriale con cadenza trimestrale e a livello nazionale con periodicità semestrale, al fine di monitorare la situazione aziendale e le modalità applicative della Cigs. Le Parti convengono, altresì, che il primo incontro a livello territoriale si terrà entro il mese di novembre p.v.

La Regione Friuli Venezia Giulia, per quanto di competenza, esprime parere favorevole sull'intervento di Cigs di cui al presente verbale.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la fase amministrativa della procedura di mobilità, di cui al combinato disposto degli artt. 4 e 24, legge 223/91, nonché la procedura di consultazione sindacale di cui all'art.2, DPR 218/00.

Letto, confermato e sottoscritto.

CONFORAMA ITALIA SPA

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTuCS UIL

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI